



COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEI PASSI CARRABILI

Art. 1 NORME GENERALI

Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi passi e accessi carrabili, nonché per la regolarizzazione dei passi e degli accessi preesistenti all'entrata in vigore del Regolamento, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Brisighella, delle altre norme comunali e delle norme di Legge statali e regionali.

È esclusa dal presente regolamento la regolamentazione delle autorizzazioni dei passi carrabili sulle strade provinciali ubicate fuori dai centri abitati.

L'autorizzazione dei passi carrabili su strade provinciali all'interno dei centri abitati è vincolata al rilascio del nulla osta dell'Amministrazione Provinciale, settore Viabilità e nel rispetto del "Regolamento n. 31 per il rilascio di Concessioni, di Autorizzazioni e di Segnaletica sui tratti di Strade Provinciali correnti all'interno dei centri abitati", approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1730 del 09.11.1994 e s.m.i.

Art. 2 DEFINIZIONI

Si definisce PASSO CARRABILE l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.

ART. 3 TIPOLOGIA E DIMENSIONE DEI PASSI CARRABILI

In base alle caratteristiche costruttive possono individuarsi due tipologie di **passi carrabili**:

- a) con manufatto sul suolo pubblico:** quando l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli avviene tramite manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 495/1992, per questa tipologia di passo carrabile vige il divieto di sosta e deve essere segnalato dal cartello di cui all'art. 4;
- b) senza manufatto sul suolo pubblico:** sono costituiti da semplici accessi posti a filo con il manto stradale, privi di opere atte a facilitare l'accesso alla proprietà privata; ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 495/1992, per questa tipologia di passo carrabile vige il divieto di sosta solo in presenza di richiesta di occupazione del suolo pubblico dal titolare del passo carrabile ed a seguito di posizionamento dell'apposito cartello; in mancanza di richiesta tale spazio è destinato alla sosta di veicoli, fatte salve altre limitazioni previste dal C.d.S.

Nella categoria dei passi carrabili con manufatto sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli costituiti :

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale;
- da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
- da una modifica del piano stradale;
- da un manufatto che occupa l'area pubblica;
- dall'interruzione del marciapiede;
- dall'interruzione di un'aiuola.

Nella categoria passi carrabili senza manufatto sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La dimensione del passo carrabile è determinata dalla larghezza dell'accesso espressa in metri lineari.

ART. 4 AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE

La costruzione di passi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere AUTORIZZATI DAL COMUNE:

a) sotto il profilo urbanistico edilizio: su ogni tipo di strada sia all'interno che fuori dei centri abitati. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nei rispettivi Permessi a costruire, Denunce di inizio attività (D.I.A.) ecc.

b) sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada: su tutte le strade comunali sia all'interno che fuori dei centri abitati e per le strade Statali, Regionali e Provinciali solamente per quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

Ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e dell'art. 46 comma 3 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione:

- **per i passi carrabili con manufatto di cui al precedente art. 3 comma 1 lett. a)**, regolarmente autorizzati, vige il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo e deve essere segnalato da apposito cartello indicante il numero di autorizzazione; il divieto di sosta di fronte al passo carrabile con manufatto non si proietta al lato opposto della strada, ai sensi art. 44 comma 8 del D.Lgs. 507/1993;
- **per i passi carrabili senza manufatto di cui al precedente art. 3 comma 1 lett. b)**, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo VIGE SOLO SE RICHIESTO DAL TITOLARE DEL PASSO CARRABILE, previa autorizzazione del Comune e posizionamento dell'apposito cartello.

Il cartello segnaletico in questione ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. (fig. II.78) ed è fornito dal competente ufficio comunale (Ufficio Relazioni Pubbliche) al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo rimborso spese di istruttoria, comprensive di sopralluogo e fornitura cartello.

Qualora il passo carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada provinciale o regionale, il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.26 co.3 D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (Provincia), qualora la strada in oggetto attraversi il centro abitato. Al di fuori di questa ipotesi il rilascio in oggetto è di competenza dell'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni.

Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di cm. 60 da terra, possibilmente sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile e su di una struttura muraria. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato dei comma precedenti, dovranno essere rimossi. Il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

Su qualsiasi tipo di passo carrabile non è ammessa l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano quelli rilasciati dal Comune, in quanto in contrasto con il Codice della Strada e quindi soggetti alla sanzione di cui all'art. 45 comma 1 e 7.

In presenza dell'apposito segnale nella zona antistante il passo carrabile vige il divieto di sosta, anche, come previsto dal codice della Strada, per l'intestatario dell'autorizzazione.

Al fine di permettere le manovre di ingresso e di uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione del suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. Tali provvedimenti possono comportare anche la soppressione dello spazio antistante destinato alla sosta, autorizzando il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo modalità da indicare nell'atto autorizzatorio. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla manutenzione di tale segnaletica sono a carico del titolare del passo carrabile.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché alle norme in deroga di cui al successivo art. 7 del presente regolamento.

ART. 5

ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI

I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo carrabile, così come delineati nel precedente art. 3 e non ancora autorizzati o segnalati, devono procedere alla regolarizzazione **entro il 30/11/2010 sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada** previa presentazione di apposita domanda (in marca da bollo del valore vigente) indicante:

- il numero di passi carrabili di cui si chiede la regolarizzazione;
- la tipologia del passo carrabile secondo la distinzione operata all'art. 3 comma 1 lett. a) e b);
- la larghezza (ovvero l'apertura) del passo carrabile espressa in metri lineari;
- la dimostrazione della regolarità delle opere realizzate sotto il profilo urbanistico edilizio.

L'autorizzazione sarà rilasciata a seguito di sopralluogo con esito favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo parere della Polizia Municipale.

I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (01/01/1993) devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento.

ART. 6

PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E LA MANUTENZIONE

I passi carrabili dovranno essere realizzati osservando le seguenti condizioni:

- o Dovranno essere autorizzati con criterio restrittivo: un accesso per ogni proprietà;
- o Dovranno essere distanti dalle intersezioni almeno ml. 12,00 e, in ogni caso, dovranno essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;
- o Dovranno consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- o Dovranno permettere una rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale; a tal proposito i cancelli non scorrevoli dovranno essere a ribaltina verso la proprietà privata e dovranno essere ubicati a non meno di ml. 4,00 dal ciglio della pavimentazione stradale, salvo in casi previsti dall'articolo 7 del presente regolamento;
- o Dovranno avere una larghezza minima di ml. 2,50 e una larghezza massima di ml. 6,00 (misure diverse dovranno essere oggetto di accordo in deroga);
- o Saranno costruiti con materiali di caratteristiche tali, e sempre mantenuti in modo, da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura sulla sede stradale;
- o **Dovranno essere dotati di idonea griglia per la raccolta dell'acqua piovana;**
- o Dovranno essere realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettar le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso;

- In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adegueranno i medesimi alle nuove quote.

ART. 7 NORME IN DEROGA

In deroga alle condizioni di cui all'art. 6 è consentito concedere l'apertura di 2 accessi, uno per l'entrata e uno per l'uscita dei veicoli, in caso di proprietà multiple ove si può prevedere un intenso traffico veicolare e in casi di attività con elevata produzione di traffico.

È consentito il permanere del passo carrabile nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina, purché sia dimostrata la visibilità sia in entrata sia in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica **e dell'intensità di traffico**.

È altresì consentita l'ubicazione dei cancelli non scorrevoli ad una distanza inferiore di ml. 4,00 dal ciglio della pavimentazione stradale purché sia dimostrata l'impossibilità di procedere diversamente, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica **e dell'intensità di traffico**.

In tali casi dovrà esser presentata un'autocertificazione attestante la rispondenza alla fattispecie indicate nel presente articolo.

Qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, l'Amministrazione Comunale può imporre l'adeguamento previsto dall'Art. 22 del C.d.S., art. 46 del Regolamento di esecuzione e art. 6 del presente regolamento.

Il mancato adeguamento previsto dal punto di cui sopra, comporta la revoca dell'autorizzazione di passo carrabile.

ART. 8 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 è l'Ufficio Tecnico che vi provvede sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

L'interessato dovrà presentare domanda in carta da bollo unitamente alla ricevuta del versamento di **€ 40,00** eseguito presso l'Istituto di Credito Tesoriere, oppure sul C/C postale n.13912480 intestato a COMUNE DI BRISIGHELLA - SERVIZIO TESORERIA con la causale: **“domanda autorizzazione passo carrabile, rimborso spese di istruttoria, comprensive di sopralluogo e fornitura cartello”**

La domanda, con allegata una seconda marca da bollo da apporre sull'autorizzazione, dovrà essere corredata da planimetria in adeguata scala dell'accesso da adibire a passo carrabile, ovvero di autocertificazione attestante i seguenti elementi:

- generalità del proprietario richiedente (codice fiscale, residenza, domicilio) qualora la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede nonché il nominativo del Legale Rappresentate;
- luce (larghezza) del passo carraio;
- distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione;
- distanza del passo carraio dalla più vicina curva;
- esistenza, o meno, di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiede scivolo, tombinamento, ecc.)
- destinazione del passo carraio (a servizio di civile abitazione ovvero di impianti produttivi o di struttura pubblica)

- o titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carraio;
- o l'esistenza o meno dell'arretramento ovvero del sistema di apertura automatizzata.

Le istanze degli interessati, verranno esaminate e decise nel termine di 45 gg. solo per il primo anno di applicazione del presente regolamento; in seguito verranno decise nel termine di 30 gg. dalla presentazione.

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

In caso di diniego saranno comunicati all'interessato, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.

ART. 9 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è concessa a tempo illimitato, fatto salvo la facoltà dell'Amministrazione di chiederne la revisione in caso di lavori edili che interessino gli accessi o altre opere pubbliche per le quali la presenza del passo carrabile costituisca pregiudizio o grave pericolo per la circolazione stradale e/o l'incolumità dei cittadini.

L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro 60 gg. dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

ART. 10 PASSI CARRAI TEMPORANEI

Possono essere aperti accessi provvisori per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri, manifestazioni, ecc.) per un massimo di 12 mesi, rinnovabili per identici periodi fino alla ultimazione dei lavori.

I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile in sede autorizzativa vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza.

ART. 11 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) E ALTRI ONERI

I passi carrabili con presenza di manufatto, così come individuati dall'art. 3 comma 1 lett. a), regolarmente autorizzati e segnalati da apposito cartello, sono assoggettati al pagamento del canone annuale di occupazione spazi ed aree pubbliche in conformità al vigente regolamento comunale COSAP;

I passi carrabili senza manufatto di cui all'art. 3 comma 1 lett. b), sono assoggettati al pagamento del canone annuale di occupazione spazi ed aree pubbliche in conformità al vigente regolamento comunale COSAP nel caso in cui il titolare del passo carrabile richieda il prescritto segnale; sono soggetti comunque, al pagamento delle spese d'istruttoria della pratica e delle spese per l'eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta.

Il rilascio dell'autorizzazione per passo carrabile con apposizione dell'apposito segnale, comporterà l'automatica applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP da parte del competente servizio tributi.

ART. 12
RINUNCIA AL PASSO

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non abbia più interesse a mantenere il passo carrabile già esistente, dovrà presentare al competente ufficio tecnico comunale o alla Provincia, rinuncia scritta 90 giorni prima della scadenza annuale.

In caso di rinuncia rimane a carico dell'utente la rimessa in pristino dell'assetto stradale.

L'abolizione del passo carrabile è un diritto che l'utente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso utente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione.

ART. 13
REVOCA

L'Amministrazione ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale ovvero per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzativo.

ART. 14
ADEMPIMENTI IN CASO DI REVOCA O DI RINUNZIA

Nel caso di rinuncia o revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a propria cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento in caso di revoca, e dalla data di presentazione della comunicazione in caso di rinuncia nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di inadempienza si provvederà d'ufficio previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.

ART. 15
PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Tutti coloro che realizzano o mantengono passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dall'Art. 22 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992.

In caso di violazione delle altre prescrizioni contenute nel presente Regolamento, e nel provvedimento autorizzativi, i titolari delle autorizzazioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25.00 ad un massimo di Euro 150.00. si applicano le norme di cui alla Legge 689/81.

ART. 16
MODALITA' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE

Il segnale stradale di passo carrabile indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell'art. 158 del Codice della Strada.

L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" della Polizia Municipale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile.

Non è, invece consentito di fruire del servizio di rimozione nelle eventuali aree antistanti i passi carrabili richieste dai titolari per permettere le manovre di accesso ed uscita dal passo stesso.

ART. 17 NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE

Le specifiche autorizzazioni dei passi carrabili rilasciate da questa Amministrazione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono considerate conformi allo stesso, fermo restando che esse saranno assoggettate alla disciplina in esso prevista.

Art. 18 TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

In corrispondenza degli accessi privati, ivi compresi quelli disciplinati dal presente regolamento, al fine della salvaguardia e la tutela del territorio e della viabilità delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, dovranno essere realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese dei privati proprietari, cunette trasversali o griglie di raccolta acqua piovana, per impedire che le acque di superficie invadano la sede stradale. La sola presenza di cunette o griglie non è considerata presenza di manufatti atti a facilitare l'accesso, secondo le disposizioni sui passi carrabili.

Per ACCESSI si intendono anche le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico e le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada d'uso pubblico.

ART. 19 NORME DI RINVIO

Si applicano in ogni caso le norme riguardanti i passi carrabili contenute del nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

ART. 20 MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale che è anche l'organismo deputato alle sue modifiche.

La modifica delle quote per il diritto di istruttoria e sopralluogo di cui all'articolo 8 del presente regolamento possono essere modificati con delibera della Giunta Comunale.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento sostituisce il precedente "Regolamento passi carrabili" approvato con D.C.C. n. 44 del 15/05/1998.